



**Città di**  
**CERNUSCO**  
**SUL NAVIGLIO**

Provincia di Milano

Palazzo Comunale Via Tizzoni, 2

Telefono 02.92.781

Fax 02.92.78.235

C.A.P. 20063

Codice Fiscale e Partita Iva 01217430154

# ***CITTA' di CERNUSCO SUL NAVIGLIO*** ***(Prov. di MILANO)***

## **REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI** **FORNITURA DEI PASTI A DOMICILIO**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.99 DEL 05.11.2008



## **TITOLO I**

### **NORME GENERALI**

Art. 1 - Oggetto del regolamento .....	3
Art. 2 - Istituzione e svolgimento del servizio .....	3
Art. 3 - Finalità del servizio .....	3
Art. 4 - Destinatari del servizio e requisiti .....	4

## **TITOLO II**

### **AMMISSIONE AL SERVIZIO**

Art. 5 - Modalità di accesso .....	4
Art. 6 - Commissione Valutazione Inserimenti .....	4
Art. 7 - Lista d'attesa .....	5
Art. 8 - Inserimenti in deroga alla graduatoria della lista d'attesa .....	5

## **TITOLO III**

### **COMPARTECIPAZIONE ECONOMICA**

ART. 9 - Compartecipazione al costo del servizio .....	6
Art. 10 - Modalità di pagamento .....	6

## **TITOLO IV**

### **RAPPORTI GIURIDICI**

Art. 11 – Controlli .....	7
Art. 12 - Interruzione d'ufficio dell'intervento assistenziale .....	7
Art. 13 - Sospensione temporanea .....	7
Art. 14 - Rinuncia e cessazione .....	8
Art. 15 - Trattamento dati personali e sensibili .....	8

## **TITOLO V**

### **NORME FINALI E TRANSITORIE**

Art. 16 – Norme transitorie .....	8
Art. 17 - Entrata in vigore .....	8



# TITOLO I

## NORME GENERALI

### Art. 1

#### Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina:
  - a. i criteri e le modalità per l'organizzazione e la gestione del servizio di preparazione e di consegna dei pasti a domicilio;
  - b. i criteri e le modalità per l'ammissione degli utenti al servizio;
  - c. i criteri e le modalità per la compartecipazione economica al servizio da parte degli utenti;
  - d. i rapporti con l'utenza.

### Art. 2

#### Istituzione e svolgimento del servizio

1. Il Comune si fa carico del servizio di preparazione e consegna a domicilio del pasto di mezzogiorno.
2. Il servizio è assicurato per tutti i giorni feriali dal lunedì al venerdì, per tutto l'anno, con la sola esclusione dei sabati, delle domeniche e delle festività infrasettimanali ed eventualmente dei periodi di chiusura per ferie dei soggetti incaricati per la preparazione e distribuzione.
3. In relazione a situazioni particolari ed eccezionali debitamente documentate, l'Ufficio Servizi Sociali potrà modulare i giorni in cui usufruire del servizio.
4. La prestazione consiste nell'offrire un pasto completo, costituito da un primo piatto, un secondo e contorno, frutta e pane in base ad un menù, articolato e variato a seconda della stagione.
5. Il menù giornaliero è preparato da mense o ditte di ristorazione collettiva individuate dal Comune.
6. Il menù, conforme alla normativa sanitaria vigente, seguirà una dieta preordinata ed adeguata agli utenti. L'eventuale richiesta di menù individuali verrà concessa solo per casi particolari, documentati da certificazione medica.
7. Il pasto è distribuito in appositi contenitori igienici e termici forniti dal Comune.
8. Il trasporto e la consegna a domicilio dei pasti può essere effettuato:
  - a. mediante affidamento del servizio da parte del Comune a ditte o cooperative;
  - b. attraverso associazioni di volontariato previa apposita intesa.
9. L'Ufficio Servizi Sociali del Comune provvede:
  - a. al conteggio dei pasti erogati per ogni singolo utente ed al recupero delle somme dovute dall'utente a titolo di compartecipazione;
  - b. alla sospensione del servizio nei casi previsti dal presente regolamento.

### Art. 3

#### Finalità del servizio

1. Il servizio di pasti a domicilio è volto a dare risposte assistenziali di tipo sociale al cittadino al fine di garantirgli una maggiore autonomia di vita nella propria abitazione e nel proprio ambiente familiare, di prevenire e rimuovere situazioni di bisogno e di evitare, per quanto più possibile, la sua istituzionalizzazione.  
Altresì il servizio tende a sostenere anche i soggetti temporaneamente non autonomi, migliorando la loro qualità di vita.



#### **Art. 4**

##### **Destinatari del servizio e requisiti**

1. Possono usufruire del servizio tutti i cittadini residenti nel Comune di Cernusco sul Naviglio che si trovino in una delle seguenti condizioni:
  - a) soggetti non autosufficienti o parzialmente autosufficienti sia sotto il profilo fisico che psichico da cui derivi l'impossibilità a provvedere in modo autonomo alla preparazione dei propri pasti ed i cui familiari siano impossibilitati nell'aiutarli in tale incombenza;
  - b) soggetti in stato di temporanea non autosufficienza, attestata da certificato medico, o accertata impossibilità a provvedere in modo autonomo alla preparazione dei propri pasti.
  - c) anziani di oltre 75 anni.
2. La Giunta Comunale stabilisce il numero massimo degli utenti del servizio. Il predetto limite potrà essere modificato annualmente con la deliberazione di cui al successivo art. 9.

## **TITOLO II**

### **AMMISSIONE AL SERVIZIO**

#### **Art. 5**

##### **Modalità di accesso**

1. L'accesso al servizio avviene su richiesta dell'interessato o da persona dallo stesso delegata.
2. Il procedimento d'ammissione al servizio si articola nelle seguenti fasi:
  - i. richiesta da parte di un soggetto di cui al precedente comma 1 su apposito modulo da presentare all'ufficio Servizi Sociali del Comune unitamente ad una valida certificazione ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente);
  - ii. analisi del bisogno, per i casi di cui all'art. 4 lettera a) e b), da parte dell'Assistente Sociale, in base ai seguenti criteri:
    - a) situazione patologica e/o a rischio di emarginazione;
    - b) situazione familiare;
    - c) situazione socio – economica;
  - iii. attivazione o meno del servizio da parte della Commissione Valutazione Inserimenti sulla base dell'analisi e della proposta formulata dall'Assistente Sociale.
3. L'ammissione al servizio comporta l'accettazione incondizionata del presente regolamento.

#### **Art. 6**

##### **Commissione Valutazione Inserimenti**

1. Il Responsabile del Settore Servizi Sociali istituisce la Commissione Valutazione Inserimenti (C.V.I.) che è composta dallo stesso in qualità di Presidente e da due Assistenti Sociali.
2. I compiti della Commissione consistono
  - a) determinazioni in merito alla proposta di attivazione o di non attivazione del servizio di cui al precedente art. 5;
  - b) aggiornamento ordinario e straordinario della lista d'attesa;
  - c) inserimenti in deroga.



## **Art. 7**

### **Lista d'attesa**

1. Qualora sia stato raggiunto il limite massimo di cui al precedente art. 4 e quindi non sia possibile far fronte alle domande presentate e ritenute ammissibili, la C.V.I. stila la graduatoria della lista d'attesa che sarà depositata presso il Settore Servizi Sociali.
2. L'Ufficio Servizi Sociali comunica al richiedente l'esito della valutazione della domanda e l'eventuale collocazione in lista d'attesa e nel momento in cui si renderà disponibile un nuovo inserimento si procederà, nel più breve tempo possibile, attingendo dal primo in graduatoria della lista.
3. L'aggiornamento ordinario verrà effettuato alla data del 1 gennaio di ogni anno in relazione alle domande pervenute nell'anno precedente e non ancora valutate.
4. Eventuali aggiornamenti straordinari saranno effettuati quando, risultando non formata o esaurita la lista di attesa ed essendosi verificata la disponibilità per nuovi inserimenti, siano state presentate nuove domande ritenute ammissibili.
5. Gli indicatori di Priorità per l'inserimento nella lista d'attesa al servizio sono i seguenti in scala decrescente di importanza:
  - a) situazione di autonomia personale;
  - b) patologia che comporta un elevato carico assistenziale (necessità di sostegno/sorveglianza continua);
  - c) situazione sociale ed ambientale;
  - d) situazione familiare;
  - e) ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente).
6. La C.V.I. valuterà sulla scorta di tali indicatori la proposta, attribuendo un punteggio. A parità di punteggio, la precedenza nell'ammissione al servizio è rappresentata dalla data di presentazione al Protocollo del Comune delle domande medesime.

## **Art. 8**

### **Inserimenti in deroga alla graduatoria della lista d'attesa**

1. In deroga alla posizione in graduatoria, purché sussistano i requisiti per l'ammissione di cui all'articolo 4, la C.V.I. può disporre con specifico atto, in via d'urgenza, l'inserimento a favore:
  - a) di soggetti che in stato di temporanea non autosufficienza, attestata da certificato medico, o di accertata impossibilità a provvedere in modo autonomo alla preparazione dei propri pasti necessitano di urgente inserimento;
  - b) di soggetti che a seguito di gravi eventi lesivi dell'integrità psico-fisica e personale, con particolare riguardo ai diversamente abili ed agli anziani necessitano di urgente inserimento;
  - c) di soggetti con aggravamento delle condizioni socio-famigliari intervenute successivamente al collocamento nella graduatoria della lista d'attesa.
2. E' condizione obbligatoria per l'inserimento in deroga, la presentazione della domanda, con le modalità previste dal presente regolamento o, nel caso di cui punto c), specifica segnalazione.
3. Il provvedimento che decide sull'inserimento deve essere motivato. Avverso lo stesso è ammesso ricorso in opposizione alla C.V.I. entro trenta giorni dalla comunicazione.
4. Gli inserimenti in deroga non possono superare il 20%, arrotondato all'unità superiore, degli utenti effettivi rilevati al primo di gennaio.
5. La deroga, se limitata a periodi non superiori a sei mesi e se compatibile alle disponibilità del relativo capitolo di spesa, potrà essere effettuata dalla C.V.I. anche in posizione soprannumeraria rispetto al limite di cui al precedente art. 4.



## TITOLO III

# COMPARTICIPAZIONE ECONOMICA

### ART. 9

#### Compartecipazione al costo del servizio

1. L'utente concorre al costo del servizio in base alla propria capacità economica. La capacità economica corrisponde al valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare a cui appartiene il destinatario del servizio.
2. Per mettere in relazione la compartecipazione con la capacità economica del nucleo del richiedente viene utilizzato quale criterio di concorso un parametro proporzionale, che permette una maggiore attenzione ad ogni singolo caso definendo una quota personalizzata.
3. La Giunta Comunale determina annualmente con propria deliberazione:
  - a) la tariffa minima e massima del singolo pasto comprensiva del trasporto a domicilio;
  - b) il valore ISEE al di sotto del quale la prestazione è resa a titolo gratuito (soglia minima);
  - c) il valore ISEE che eguagliato o superato comporta che la prestazione è resa col pagamento della tariffa massima (soglia massima);
4. La quota proporzionale di compartecipazione alla spesa ( $X$ ) risulta dalla seguente formula:

$$X = \frac{\text{tariffa minima} \times \text{ISEE}}{\text{Soglia minima}}$$

5. Dove per
  - *Tariffa minima*: si intende la quota di contribuzione minima unitaria del costo del singolo pasto comprensivo del trasporto da richiedere a coloro che certificano un valore ISEE uguale alla soglia minima;
  - *Soglia minima*: si intende il valore ISEE di cui al precedente punto b);
  - *ISEE*: corrisponde al valore ISEE dell'interessato.
6. Per valori ISEE compresi tra la soglia minima e massima, il risultato della formula è la tariffa da applicare per il pagamento del servizio. Gli importi sono arrotondati ai 50 centesimi di Euro superiori (quindi se il risultato è €. 5.67 la tariffa sarà di €. 6,00, mentre se il risultato è €. 6.37 sarà €. 6.50).
7. La quota di contribuzione mensile verrà determinata moltiplicando la quota di contribuzione unitaria personalizzata per il numero dei pasti fruiti nel mese.
8. Le eventuali variazioni sulle modalità di compartecipazione saranno comunicate all'utenza al fine di consentirle di scegliere se proseguire o meno il servizio.
9. Gli utenti dovranno annualmente presentare la certificazione ISEE. Tuttavia qualora significative variazioni intervengano prima della scadenza del periodo di validità della certificazione ISEE, è facoltà dell'utente presentare un nuovo ISEE. La nuova tariffa decorrerà dal mese successivo alla presentazione ed avrà validità sino al termine dell'anno solare di riferimento.

### Art. 10

#### Modalità di pagamento

1. Il pagamento della quota di compartecipazione al servizio è effettuato mensilmente (posticipato) previo invio di apposita comunicazione all'utente da parte del Comune - Ufficio Servizi Sociali - e deve avvenire entro e non oltre il termine di giorni 30 (trenta) dalla data di ricevimento della stessa.
2. Qualora l'utente non provveda al pagamento entro il termine di cui al comma 1, l'Ufficio Servizi Sociali può provvedere alla sospensione del servizio ed avviare il relativo procedimento ingiuntivo, con addebito di tutte le spese inerenti e conseguenti.



## **TITOLO IV**

# **RAPPORTI GIURIDICI**

### **Art. 11**

#### **Controlli**

1. Sulle dichiarazioni sostitutive uniche presentate, il Comune effettuerà i controlli secondo i criteri e le modalità stabilite dagli art. 1 comma 2° e 11 del D.P.R. 20.10.1998 n. 403 e tutti gli altri controlli stabiliti dalla normativa sull'ISEE.

### **Art. 12**

#### **Interruzione d'ufficio**

1. I servizi erogati ai sensi del presente regolamento possono essere interrotti previa contestazione da parte del Responsabile dei Servizi Sociali ed esame delle eventuali controdeduzioni in qualsiasi momento per i seguenti motivi:
  - a. qualora, a seguito dell'erogazione della prestazione del servizio da parte dell'Amministrazione Comunale, vengano accertati con qualunque modalità redditi e/o patrimoni in capo all'assistito od ai componenti del nucleo familiare ai fini I.S.E.E. e da questi non dichiarati. E' fatta salva l'azione di rivalsa dell'Amministrazione Comunale per quanto non dovuto ed egualmente erogato fino alla data dell'interruzione della prestazione assistenziale;
  - b. per il venir meno delle ragioni che avevano determinato l'intervento o, eccezionalmente, per qualsiasi motivo che non permetta la continuazione del servizio;
  - c. per mancato pagamento per almeno 2 mensilità;
  - d. qualora vengano meno i requisiti di ammissione al servizio stesso;
  - e. qualora venga meno il rispetto nei confronti del personale in servizio (molestie, aggressioni anche verbali, minacce, ... in forma ripetuta);
  - f. nel caso che l'assistito non produca per gli anni successivi al primo la documentazione I.S.E.E.;
  - g. qualora siano recapitati n. 5 (cinque) pasti senza che gli stessi siano ritirati dall'utente (per qualsiasi motivazione) in assenza della comunicazione preventiva o successiva di sospensione del servizio come stabilito dal presente regolamento.
2. L'interruzione del servizio acquista efficacia decorsi 10 giorni dal ricevimento della comunicazione.

### **Art. 13**

#### **Sospensione temporanea**

1. E' considerata sospensione temporanea la non fruizione del servizio per un periodo superiore a cinque ed inferiori a novanta giorni di calendario. In questo caso l'utente mantiene il diritto al servizio. Se la sospensione si protrae oltre detto limite è equiparata a rinuncia a tutti gli effetti.
2. Può essere accolta la richiesta di sospensione temporanea del servizio nei seguenti casi:
  - a) ricovero ospedaliero;
  - b) soggiorni climatici;
  - c) soggiorno od ospitalità presso parenti.
3. L'utente deve presentare formale comunicazione all'Ufficio Servizi Sociali del Comune e la sospensione avrà efficacia a partire dal quinto giorno di calendario successivo a quella di ricezione della richiesta.
4. Il termine predetto per la comunicazione non si applica nel caso di sospensione occasionale per ragioni eccezionali (periodi di un giorno e non superiori a cinque giorni) e nel caso di ricovero urgente dell'utente. Nel primo caso, il termine massimo entro cui ogni utente è tenuto a segnalare eventuali richieste di sospensione occasionale dell'erogazione del pasto è comunicato all'atto dell'accettazione della domanda di ammissione al servizio. Nel secondo caso la comunicazione deve essere anticipata telefonicamente entro 48 ore e formalizzata entro cinque giorni a mezzo lettera presentata al protocollo del Comune.
5. Nel caso di mancata comunicazione da parte dell'interessato in tempo utile, così come indicato nei precedenti punti, i pasti preparati e consegnati, anche se non ritirati e/o consumati, saranno ugualmente



conteggiati ai fini del calcolo della quota di compartecipazione posta a carico dell'utenza secondo quanto stabilito dal presente Regolamento.

#### **Art. 14**

##### **Rinuncia e cessazione**

1. Il servizio cessa in caso di:
  - a) richiesta scritta dell'assistito;
  - b) richiesta scritta dei familiari dello stesso, fatto salvo il consenso manifestato dall'assistito;
  - c) decesso.
2. Nei casi di cui al punto 1 a) e b) l'utente deve presentare formale comunicazione all'Ufficio Servizi Sociali del Comune e la sospensione avrà efficacia a partire dal quinto giorno di calendario successivo a quella di ricezione della richiesta.
3. Nel caso di cui al punto 1 c), i parenti dovranno comunicare a mezzo lettera il decesso entro cinque giorni dall'evento.
4. Nel caso di mancato rispetto dei termini, così come indicati nei precedenti punti, i pasti preparati e consegnati, anche se non ritirati e/o consumati, saranno ugualmente conteggiati ai fini del calcolo della quota di compartecipazione posta a carico dell'utenza secondo quanto stabilito dal presente Regolamento.

#### **Art. 15**

##### **Trattamento dati personali e sensibili**

1. Il trattamento dei dati di cui al presente regolamento è svolto nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo n. 196 del 30.06.2003 e successive modifiche ed integrazioni.

## **TITOLO V**

# **NORME FINALI E TRANSITORIE**

#### **Art. 16**

##### **Norme transitorie**

1. In fase di prima applicazione, gli utenti che alla data di entrata in vigore del presente regolamento risultano già inseriti nel progetto sperimentale per la fornitura dei pasti a domicilio avviato con le deliberazioni di Giunta Comunale n. 249/2007 e 263/2008 hanno diritto di precedenza, fatto salvo il possesso dei requisiti per l'ammissione di cui ai precedenti articoli.
2. I suddetti utenti dovranno presentare la documentazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 4 e una valida certificazione I.S.E.E.. Agli stessi verranno applicate le disposizioni contenute nel presente regolamento.
3. Le nuove condizioni saranno comunicate, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, all'utenza di cui al punto 1 al fine di consentirle di scegliere se proseguire o meno il servizio.

#### **Art. 17**

##### **Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore con l'esecutività della deliberazione di approvazione da parte del Consiglio Comunale di cui fa parte integrante.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le norme vigenti in materia.